

13450/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di rifiuto del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati personali
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/08 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA ACIERNO - Presidente -
- Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
- Dott. ROSARIO CALAZZO - Consigliere -
- Dott. LAURA SCALIA - Rel. Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 23/02/2021 - CC.

R.G.N. 7349/2019

Rep. *13450*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7349-2019 proposto da:

MG, elettivamente domiciliato in ROMA, V. PREMUDA 6,
presso lo studio dell'avvocato IVAN MARRAPODI, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

MP ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 5442/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi GM e PM senza addebito, ponendo a carico del marito l'assegno di euro 200,00 mensili per il contributo al mantenimento della moglie.

2. Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza con due motivi, illustrati da memoria, il signor M .

La signora M è rimasta intimata.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 156 cod. civ., per avere la Corte territoriale riconosciuto i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento pur avendo accertato che ciascuno dei coniugi aveva sostanzialmente contribuito a vivere e a mantenersi con le proprie risorse sicché non vi era, a monte, alcun tenore di vita coniugale o alcuno *standard familiare* al quale parametrare l'assegno di mantenimento.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 189 e 710 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente comparato i redditi delle parti anche in virtù della lettera di licenziamento prodotta dalla moglie all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza considerare le preclusioni proprie del rito ordinario e che, pertanto, il licenziamento avrebbe dovuto trovare ingresso in sede di revisione delle statuizioni economiche della sentenza di separazione, ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ.

5. I motivi sono inammissibili.

5.1. Quanto al primo, vale il rilievo che nella fattispecie in esame le modalità di svolgimento della vita coniugale, che si sono protratte per quattordici anni, pur connotate dal mantenimento della residenza in luoghi diversi, sono state correttamente apprezzate dai giudici di appello che hanno evidenziato come, ciò nonostante, si era costituito tra le

parti il vincolo matrimoniale a tutti gli effetti, con conseguente permanenza del dovere di assistenza familiare in sede di pronunciata separazione.

Questa Corte ha infatti da tempo affermato che tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l'art. 156 cod. civ. non pone l'instaurazione di un'effettiva convivenza fra i coniugi, potendo la mancata convivenza trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e dovendo comunque essere intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio (Cass. n. 19349 del 22/09/2011).

Vero è poi che l'ammontare dell'assegno di separazione, ritenuto di modesta entità, non risulta parametrato nell'impugnata sentenza ad uno *standard* di vita specifico, ma calibrato, piuttosto, sul soddisfacimento di bisogni primari sicché il motivo, che dalla contraria premessa muove, non dialoga sul punto con l'impugnata sentenza ed è come tale non specifico.

Entrambe i profili pertanto sono inammissibili perché non colgono la *ratio decidendi* e sono di natura meritale.

5.2. In ordine al secondo motivo, vero è poi che la produzione della lettera di licenziamento della signora M -depositata peraltro alla prima udienza utile al suo verificarsi- non poteva ritenersi processualmente preclusa nei termini dedotti.

I procedimenti in tema di assegno nella materia della famiglia sono retti infatti dal principio del *rebus sic stantibus* e tanto comporta che il giudice adito in sede di revisione ex art. 710 cod. proc. civ. (o ancora ex art. 9 legge n. 898 del 1970) deve limitare il proprio accertamento a verificare se dopo la formazione del titolo (nel caso di specie la sentenza di separazione) siano intervenute circostanze nuove tali da alterare l'assetto tenuto in considerazione in quella sede là dove, per contro, egli non può più valutare, invece, i fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o quelli che, comunque, avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (Cass. n. 283 del 2020).

L'integrazione nella fattispecie delle ipotesi da ultimo indicate, ricomprese come tali nell'accertamento che presiede alla formazione del titolo, lascia come inefficacemente posta la censura.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulla spese non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 23 febbraio 2021

Il Presidente

Maria Acierno

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CSGI.

18 MAG. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Grazia Di ...

Grazia Di ...